



# CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

**REG. GEN. 620**

**N. SETT. 135**

**DEL 20-12-2023**

## **DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE P.E.F. 2024-2025. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E VALIDAZIONE. CIG: Z003DC5DBA</b>
-----------------	--

Vista la proposta di determinazione num. 110 del 18-12-2023, istruita da relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

**DETERMINA**

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
DOTT. GABRIELE SANCASSANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

**C**

**OMUNE DI  
CALOLZIOCORTE**

**Provincia di Lecco**

Settore Servizi Economico-Finanziari

Servizio Gestione Economica

**AL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**DEL SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI**

**Dott. Gabriele Sancassani**

**Per la adozione dei provvedimenti definitivi di Sua competenza Le trasmetto, a conclusione dell'istruttoria, la seguente;**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE P.E.F. 2024-2025, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E VALIDAZIONE. CIG: Z003DC5DBA.**

Premesso che:

- a) con deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995 e nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, ha introdotto i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), a partire dal 01 gennaio 2020;
- b) con deliberazione n. 363/2021 del 03.08.2021, ARERA ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2)", introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato ex DPR 158/99 e dal metodo Tariffario (MTR), approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019;
- c) con deliberazione n. 389/2023 del 03.08.2023, ARERA ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle entrate tariffarie di riferimento, stabilendo in particolare nuove misure per dare adeguata copertura ai maggiori costi sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa delle dinamiche inflazionistiche, anche tramite un aggiornamento del limite alla crescita annuale delle tariffe; parallelamente la delibera ha introdotto nuove indicazioni per il monitoraggio del grado di copertura della raccolta differenziata;
- d) la nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario;
- e) il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi;
- f) la nuova procedura di tariffazione stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario;

g) la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è la seguente:

- il soggetto gestore (SILEA per il Comune di Calolziocorte) predispone il Piano Economico Finanziario (PEF), redatto secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all'ente territorialmente competente (Comune di Calolziocorte);
- Il Comune di Calolziocorte integra il Piano Economico Finanziario redatto dal soggetto gestore (Silea) con i costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;
- l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni.

Considerato che con delibera ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022 è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) individuando gli obblighi in materia di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, per tutta la durata del PEF, con decorrenza operatività 01 gennaio 2023; detta delibera è stata recepita con atto di Consiglio Comunale n. 15 del 29 maggio 2023;

Considerato che la delibera ARERA 389/2023/R/rif pubblicata in data 04 agosto 2023 detta linee guida generali della procedura di aggiornamento biennale (2024-2025) del PEF, in anticipazione di quello che sarà il modello di compilazione aggiornato (tool di calcolo) per il PEF 2024-2025. Le principali novità contenute nella delibera n. 389/2023 sono le seguenti:

- detto provvedimento permette di recuperare, in fase di aggiornamento biennale, nelle pertinenti componenti di conguaglio del 2024 e 2025 gli oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata. A questa attività si accompagna una verifica del fattore di sharing derivante dai corrispettivi riconosciuti sui sistemi collettivi di compliance;
- adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti. Aggiornamento tassi d'inflazione: I2023= 4,5% I2024=8,8% I2025=assume valore nullo;
- limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. Viene incrementato il parametro del limite alla crescita del modello PEF e posto ad un valore pari a 2,7% (PEF 2022-2023 era pari a 1,7%).

Dato atto che:

- il Comune si trova nella condizione di dover affrontare questo nuovo cambiamento, consistente nella revisione biennale del PEF 2024-2025. Detta revisione presenta profili di novità e di ulteriore complessità rispetto al passato; quindi gli enti devono dotarsi, in tempi stretti, di tutti gli strumenti e know-how necessari per applicare la rinnovata metodologia tariffaria;
- per evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati e chi è chiamato a verificarli, la procedura di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto all'attività gestionale.

Vista la complessità del servizio di cui trattasi ed in assenza di una specifica unità organizzativa nell'ambito del Comune di Calolziocorte, si rende necessario individuare una professionalità esterna;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023;

Visto che, ai sensi dell'Art. 1, co. 449 della Legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni Consip o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgono sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Ricordato che:

- Ai sensi dell'Art. 50 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 Euro mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'Articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'Articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";

Visto altresì l'Art. 48 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 che afferma l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Visto l'Art. 17 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le fasi di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare il comma 2 che stabilisce, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante adotta l'atto che ne individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato ai sensi del richiamato Art. 17 e ai sensi dell'Art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:

- il fine del contratto è quello di garantire gli adempimenti in materia di revisione del PEF 2024-2025 e validazione dello stesso;
- l'oggetto del contratto è il servizio di redazione PEF 2024-2025, relazione di accompagnamento e validazione;
- l'affidamento in questione comporta una spesa totale pari ad Euro 4.611,60, I.V.A. inclusa;
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'Art. 18, del D.Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dall'Accordo Quadro SPC;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/23 (forniture di importo inferiore a € 140.000,00);
- rispetto del principio di rotazione dell'affidamento di cui all'art. 49 rientrando nei limiti di cui al comma 6;

Richiamato l'Art. 62, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 che prevede la facoltà per le Stazioni Appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento diretto di lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 Euro;

Ricordato che per gli acquisti di importo pari o inferiore ad Euro 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell'Art. 1, co. 450 della L. 27 Dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'Art. 130, L. 145 del 2018;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso procedure ordinarie, in quanto comunque vengono garantiti i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023;

Vista l'offerta presentata della ditta individuale Emidio Antonio Panna con sede legale in Albino Via Mazzini n. 158 C.F. PNNMNT57C07A163M - P.I.: 04308200163, relativamente al servizio in oggetto per complessivi euro 3.780,00 + IVA paria a euro 4.611,60;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti e in relazione al contratto di fornitura in oggetto è stato acquisito il seguente Smart CIG: Z003DC5DBA;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per il servizio in oggetto;

Visto che il Legale Rappresentante della Società sopra citata ha dichiarato ai sensi del T.U. 445/2000 e s.m.i.:

- l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli Artt. 94, 95, 98 del D.lgs. 36/2023;
- il rispetto del divieto di cui all'Art. 53, comma 16 ter, D.lgs. 165/2001 e s.m.i. del c.d. pantouflage, non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Calolziocorte, che abbiano esercitato negli ultimi tre anni servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti delle proprie Società;
- trattandosi di affidamento diretto di cui all'Art. 50 comma 1, lett. b) gli operatori economici hanno attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e l'Amministrazione si è riservata la facoltà, ai sensi dell'Art. 52 c. 2, qualora all'esito della verifica disposta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, le ditte risultassero in difetto del possesso dei requisiti prescritti, di procedere alla risoluzione del presente provvedimento con addebito delle spese nonché denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione all'ANAC;

Visto in particolare il DURC con validità al 16.02.2024;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'Art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Rilevato, preliminarmente, come la fornitura in oggetto non può rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'Articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema d'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale n. 48 del 01.08.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa ad interim del Settore Servizi Economico-Finanziari al Dott. Gabriele Sancassani e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023, approvato dalla Giunta comunale con

deliberazione n. 44 del 23.06.2023, ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e dell'Art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

## **PROPONE**

01) le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;

02) di acquisire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni esplicitate in epigrafe, il servizio di redazione PEF 2024-2025, relazione di accompagnamento e validazione alla ditta Individuale Emidio Antonio Panna con sede in Albino, Via Mazzini n. 158, codice fiscale: PNNMNT57C07A163M Partita IVA 04308200163, al prezzo ed alle condizioni di esecuzione di cui all'unità offerta della ditta stessa;

03) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:

- il fine del contratto è l'applicazione di quanto stabilito da ARERA con proprie deliberazioni n. 443/19, n. 363/2021 e n. 389/2023;
- l'oggetto del contratto è il servizio di redazione P.E.F. 2024-2025, relazione di accompagnamento e validazione;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs 36/2023 mediante uno scambio di lettere;
- l'importo per l'affidamento è di € 3.780,00 + IVA;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

04) di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 3.780,00 + IVA 22% € 831,60 per un totale di € 4.611,60 trova imputazione ai fondi disponibili del cap. 660 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2024;

05) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 36/2023;

06) di disporre, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023, la pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione della trasparenza;

07) ai fini del rispetto della Legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:

a) la ditta Emidio Antonio Panna - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

b) la ditta Emidio Antonio Panna - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) la ditta Emidio Antonio Panna - si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)

08) di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2024;

09) di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

Calolziocorte, li 18 Dicembre 2023

Il Proponente Dott.ssa Marianna Oliverio

Calolziocorte, 20-12-2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL  
SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
DOTT. GABRIELE SANCASSANI